



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2013, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Rep. Atti n. 19/20 del 7/02/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

VISTA la nota in data 4 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la lettera del 5 febbraio 2013, con la quale la suddetta proposta è stata diramata alle Regioni, alle Autonomie locali ed alle Amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota in data 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato il proprio assenso sulla proposta di riparto in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2013, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi



Ministero della Salute

Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2013: proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (il termine previsto è fissato al 1° febbraio 2013), ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente proposta provvede a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2013, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per il riparto della somma di 38 milioni di euro per l'anno 2012, così come definiti nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Stato-Regioni istituito con decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2012. Sulla proposta relativa alla ripartizione dell'anno 2012 è stata già acquisita l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 6 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 140/2012), sulla scorta di quanto condiviso dall'apposito Comitato paritetico interistituzionale e dal tavolo per la sanità penitenziaria.

In particolare, pertanto, anche la presente proposta prevede di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna regione e provincia autonoma, come comunicato dal Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (ultima rilevazione resa disponibile dalle Regioni sede di OPG).



Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento derivanti per il Servizio sanitario nazionale, di seguito all'applicazione della richiamata normativa, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG. Gli stessi criteri assicurano, pertanto, una ripartizione il più possibile congrua rispetto al fabbisogno di ciascuna regione, nel momento in cui le stesse dovranno farsi carico dei maggiori oneri sia per l'assunzione di personale, in deroga alla normativa vigente, sia per il funzionamento delle strutture e dei servizi che dovranno prendere in carico gli internati provenienti dagli OPG ai fini della loro riabilitazione e reinserimento sociale.

Anche per il 2013, l'erogazione delle risorse spettanti alle regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, coerenti con il programma di utilizzo delle risorse per investimenti.

Relativamente alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, occorre far presente che il relativo trasferimento delle risorse è subordinato, altresì, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i loro rispettivi statuti e secondo le procedure ivi previste.

In particolare, per le province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione Sardegna, le funzioni in materia di sanità penitenziaria risultano trasferite al servizio sanitario della regione. L'erogazione delle risorse è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011, per cui la misura e i criteri del trasferimento sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la regione Valle d'Aosta, il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2011. Conseguentemente, occorre attendere l'adozione del DPCM previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 192/2011.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato alla modifica dell'ordinamento finanziario, mediante legge statale sentita la regione, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 274/2010.

Per la regione Sicilia, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.

Al momento, le Regioni che hanno adottato i decreti legislativi per dare attuazione al predetto passaggio sono, quindi:

- **Trentino Alto Adige:** d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011), in vigore dal 17 febbraio 2011;
- **Sardegna:** d.lgs. 18 luglio 2011, n.140 (Gazzetta Ufficiale n.193 del 20 agosto 2011);
- **Valle d'Aosta:** d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010). L'art. 2 del decreto prevede che il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria decorra dal trasferimento delle risorse finanziarie. Tali finanziamenti sono attribuiti alla Regione con d.p.c.m. sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute, decreto che non è ancora stato adottato;



- **Friuli-Venezia Giulia:** d.lgs. 23 dicembre 2010, n. 274 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). La decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di attuazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale;

Ne consegue che al momento le quote individuate per tali regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, vengono accantonate, per essere assegnate a quelle aventi diritto ai sensi della normativa vigente e comunque dopo aver definito con il Ministero della giustizia le modalità di regolazione finanziaria per l'anno 2013 dei rapporti con le medesime regioni a statuto speciale e province autonome. Le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA).

Si allega la relativa tabella di riparto.

Il Ministro

Roma,



MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2013- Somme di parte corrente per il superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente all'1.1.2011		n° INTERNATI		
	euro	19.000.000	euro	19.000.000	
	Popolazione residente all'1.1.2011	50% QUOTA COMPLESSIVA	n°internati OPG	50% QUOTA COMPLESSIVA	TOTALE
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)
Piemonte	4.457.335	2.021.836	97	1.760.369	3.782.20
*Valle d'Aosta	128.230	58.165	3	55.593	113.75
Lombardia	9.917.714	4.498.650	308	5.614.909	10.113.55
*P.A. Bolzano					
*P.A. Trento	1.037.114	470.432	16	296.497	766.92
Veneto	4.937.854	2.239.798	78	1.426.891	3.666.68
*Friuli Venezia Giulia	1.235.808	560.559	13	240.904	801.46
Liguria	1.616.788	733.371	58	1.056.270	1.789.64
Emilia Romagna	4.432.418	2.010.534	63	1.148.925	3.159.45
Toscana	3.749.813	1.700.906	63	1.148.925	2.849.83
Umbria	906.486	411.180	12	222.373	633.55
Marche	1.565.335	710.032	17	315.028	1.025.06
Lazio	5.728.688	2.598.518	150	2.724.065	5.322.58
Abruzzo	1.342.366	608.894	31	555.932	1.164.82
Molise	319.780	145.051	7	129.717	274.76
Campania	5.834.056	2.646.313	174	3.168.810	5.815.12
Puglia	4.091.259	1.855.785	95	1.723.388	3.579.17
Basilicata	587.517	266.496	7	129.717	396.21
Calabria	2.011.395	912.364	64	1.167.456	2.079.82
*Sicilia	5.051.075	2.291.155	200	3.650.617	5.941.77
*Sardegna	1.675.411	759.962	53	963.615	1.723.57
TOTALE	60.626.442	27.500.000	1.510	27.500.000	55.000.00

* RSS e PPAA. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le quote relative vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

FONTI DATI:

Popolazione residente: ISTAT

N° internati: Coordinamento delle regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG) - rilevazione al 31.12.2011

euro
quota complessiva 55.000.000

quota in proporzione alla popolazione residente 27.500.000

quota in proporzione al numero degli internati 27.500.000

